

## CAPITOLO 1

### *IL PUNTO DI “NON RITORNO” NELLA TUTELA DELLA COSTITUZIONE NELLA RIFLESSIONE DI VINCENZO CAIANIELLO. EURO, POTERE COSTITUENTE E DEMOCRAZIA*

SOMMARIO: 1. Il concetto di sovranità negli ordinamenti democratici nascenti dal potere costituente popolare. La connessione della comunità popolare con il comune intento fondativo incentrato sui diritti fondamentali – 2. La diversa sensibilità della Corte Costituzionale tedesca rispetto alla “Costruzione Europea” – 3. Come e perché l’euro sottrae la sovranità popolare democratica oltre i limiti consentiti dalla Costituzione – 4. Lo specifico ruolo dell’euro nel depotenziamento della Costituzione.

#### **1. Il concetto di sovranità negli ordinamenti democratici nascenti dal potere costituente popolare. La connessione della comunità popolare con il comune intento fondativo incentrato sui diritti fondamentali**

**Vincenzo Caianiello** è stato uno dei più grandi giuristi della parte finale del secolo scorso. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, fu poi giudice e presidente della Corte costituzionale, fino a essere nominato ministro di Giustizia nel governo Dini. Questo suo scritto del 2001<sup>1</sup>, mostra la sua consapevolezza della clamorosa difettosità della costruzione europea.

In particolare anticipa, ragionando in modo lineare su principi di teoria generale del diritto costituzionale, le enormi problematiche cui avrebbe portato una UE basata solo sulla moneta unica, forzata nei fatti senza alcun ancoraggio ad un governo federale, sul piano della tutela dei diritti fondamentali.

Posto sul piano logico-giuridico del concetto di sovranità correttamente inteso, il dubbio che lui manifesta nel 2001, pur avulso dalla conoscenza economica di come avrebbe dovuto funzionare un’area valutaria ottimale, si pone in parallelo con **l’analisi compiuta nel 1992 da Wynne Godley**<sup>2</sup>, uno dei maggiori economisti britannici dell’epoca successiva a *Keynes*. Questi preconizzò la insostenibilità di una moneta unica basata sulla sola banca centrale e priva di un governo federale, dotato di un proprio adeguato bilancio,

<sup>1</sup> [Http://www.societalibera.org/it/documdi/documentodi\\_20.htm](http://www.societalibera.org/it/documdi/documentodi_20.htm).

<sup>2</sup> [Http://gondrano.blogspot.it/2012/08/il-trattato-di-maastricht-e-le-sue.html](http://gondrano.blogspot.it/2012/08/il-trattato-di-maastricht-e-le-sue.html).

che potesse effettuare gli indispensabili trasferimenti verso le aree con divergenti indicatori di crescita economica.

Se Caianiello avesse potuto assistere ai successivi sviluppi dell'integrazione europea fondata sulla sola sovranità monetaria "anomala", avrebbe senz'altro segnalato quel **vizio di illegittimità costituzionale generale**<sup>3</sup> di una **politica monetaria e fiscale che non ha un "titolare sovrano" riconoscibile nemmeno in termini giuridici e, quindi, democratici, ma che pretende di imporsi sulle Costituzioni e sui diritti fondamentali, da esse sanciti come obiettivi di tutela irrinunciabili.**

È quasi singolare, poi, che, con riferimento alla distonia tra realizzazione dell'euro e (non) tutela europea dei diritti fondamentali, Caianiello utilizzi, ma in senso diametralmente opposto, cioè in un'accezione negativa, la stessa locuzione, "**punto di non ritorno**", che *Juncker*, (come visto nel capitolo 5 della Parte I) enuncia quale criterio generale di adozione delle misure economiche decise in sede di Unione monetaria.

Del lavoro di Caianiello riportiamo e commentiamo i brani più importanti, suddividendoli in paragrafi numerati e riportandoli in carattere corsivo:

*"1. Può certo apparire una contraddizione in termini la Sovranità- termine con il quale, per dirla con Bodin, si esprime l'idea di Potere supremo- con la possibilità che essa possa essere scavalcata dall'esterno da organismi capaci di vincolare con immediatezza i cittadini degli Stati europei, ma, per cercare di capire il fenomeno, dobbiamo chiederci se ed in qual modo possa parlarsi di Sovranità con riferimento all'Unione europea, punto sul quale ferve il dibattito sia tra gli internazionalisti che tra i costituzionalisti, i cultori della dottrina dello Stato, gli stessi filosofi del diritto.*

*Ma qualora dovesse escludersi che alla rinuncia di porzioni della propria Sovranità da parte dei singoli Stati dell'Unione corrisponda, qualitativamente e quantitativamente, una pari "aggregazione" di Sovranità in capo all'Unione, rimarrebbe pur sempre da chiedersi se mancando essa sia appropriato parlare di Costituzione europea con lo stesso significato e la stessa forza di cui ne parliamo quando la riferiamo agli Stati nazionali, dato che almeno nel mondo occidentale, in base all'esperienza storica del costituzionalismo moderno, siamo abituati ad associare il concetto di Costituzione a quello di Sovranità ed entrambi i concetti all'idea di Stato."*

Già questo passaggio conferma ciò che si è espresso nel capitolo riguardante il pensiero politico-economico di *Hayek*, ed anticipa il tema del capitolo 4, dove si indaga su come il Trattato di Lisbona non potesse qualificarsi in modo diverso da un comune trattato relativo ad un'organizzazione internazionale. Un'organizzazione internazionale avente fini specifici,

<sup>3</sup> *Ragionevolezza, attendibilità e sindacato costituzionale sulla normativa in materia economica*, di Luciano Barra Caracciolo, già pubblicato sulla rivista *giustamm.it*.

relativi alla gestione di aspetti monetari e fiscali della permanente sovranità degli Stati.

Cioè le limitazioni di sovranità, nel senso indicato da Caianiello, sono solo circoscritte e funzionali a certi obiettivi, senza che questi possano mai prevalere su quelli sanciti dalle Costituzioni, cioè sull'essenza della sovranità in senso proprio che rimarrebbe intatta e sempre riespandibile in caso di “incompatibilità” con gli obiettivi di tali trattati internazionali.

*“2. Come tutti sanno negli Stati nazionali **la Sovranità**, secondo la teoria istituzionalistica degli ordinamenti, fin dal momento genetico è **autoreferente ed appartiene perciò a titolo originario allo Stato** per cui il Potere costituente è già esso stesso diritto, legittimandosi da sé come momento autorganizzativo che dà vita alla Costituzione del corpo sociale nel quale si esprime. **L'atto costitutivo delle Comunità economiche prima, della Comunità europea poi, ed infine dell'Unione europea non è originario nel senso anzidetto, ma derivato dalla Sovranità degli Stati che vi hanno dato vita per cui “la loro origine è unicamente pattizia, non già sociale come invece quella delle comunità storiche”(R. Monaco).**”*

Questa chiara definizione di Sovranità, originaria e “derivata”, conferma senza ombra di equivoco quanto qui sostenuto.

*“3. Di conseguenza, muovendo dall'osservazione che sulla base dell'esperienza storica moderna le Costituzioni in senso forte sono il prodotto di un Potere costituente autoreferente, a partire dalla Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688, alla Costituzione americana del 1786, alla Rivoluzione francese del 1789 ed agli eventi che seguirono a quest'ultima, tutte vicende che costituiscono il laboratorio del costituzionalismo liberale, **lascia perplessi l'idea che una Costituzione intesa come espressione di Potere costituente possa provenire da una fonte pattizia intercorsa fra Stati sovrani, e che quindi sia frutto di un Potere giuridico costituito.***

***Se la fonte è pattizia la volontà manifestata dagli autori del Patto essi potrebbero sempre revocarla e questa sola eventualità non attribuisce alla Costituzione che nasce in quel modo la stessa forza che hanno le Costituzioni politiche che sono il prodotto di un Potere costituente originario ed autoreferente.**”*

Sul piano di una corretta teoria generale costituzionale, è palese come la **cessione “definitiva” di sovranità** all'UE sia solo presunta, giuridicamente **inconfigurabile, e quindi reversibile** per definizione. Come abbiamo affermato qui<sup>4</sup> e visto nella Parte II, al capitolo 3, confermando con puntuali disposizioni del diritto generale dei trattati, cioè della Convenzione di Vienna, tale pacifica conclusione.

<sup>4</sup> Luciano Barra Caracciolo, *Area euro, mercantilismo e violazioni del trattato* in giustamm.it.

*“4. Siamo consapevoli che una posizione del genere potrebbe essere accusata di seguire la logica di Don Ferrante per negare l’evidenza e sostenere, che essa, non essendo né forma né materia, non può esistere, anche se nella realtà dovesse imporsi con la forza e l’effettività che hanno connotato fino ad oggi le Costituzioni degli Stati sovrani, **assolvendo al loro stesso ruolo e primo fra tutti a quello della tutela dei diritti umani.** Quello che conta è che il lungo parlare di una Costituzione europea possa contribuire ad accelerare il processo verso il traguardo di uno Stato federale con poteri tali da garantire i diritti inviolabili del cittadino europeo, o se invece ci sia il rischio di pervenire ad un **traguardo puramente apparente**, il che darebbe ragione agli scettici i quali pensano che al massimo la Costituzione europea potrà avere un significato simbolico, **mentre dal punto di vista della effettività in realtà sarà una Carta senza diritti**”.*

Sì, quello che paventava Caianiello è esattamente quanto avvenuto.

La “pretesa” Costituzione UE non ha neppure tentato di raggiungere una qualche **“effettività”** (cioè azione concreta di tale estensione e reiterazione da affermarsi come diritto “vivente”) **nel campo della tutela dei diritti umani.**

Anzi, richiamando tali diritti come mera clausola di stile, lo stesso Trattato sull’Unione europea, si affretta a precisare che il riconoscimento dei **diritti e delle libertà** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, nonché l’adesione dell’Unione stessa alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, **“non estendono e non modificano in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati”** (art.6, par. 1 e 2).

Particolarmente ambiguo è il **par. 3 dell’art. 6** in cui si dice che *“i diritti fondamentali garantiti”* dalla predetta Convenzione, e *“dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”*.

Cioè **non** in quanto **“principi fondamentali”**, ma **come norme integrative residuali, e quindi subordinate**, che verrebbero in rilievo **solo in caso di lacune** delle fonti europee, cioè direttive e regolamenti.

La **Corte di Giustizia europea** ha, invece, costantemente visto queste fonti europee come complete, inoppugnabili e integrabili all’interno del solo diritto, economico-finanziario, europeo<sup>5</sup>, evitando accuratamente ogni integrazione del diritto europeo posta sul piano dei diritti fondamentali.

<sup>5</sup> Luciano Barra Caracciolo in <http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/aux-armes-citoyneslitalia-piu-che-mai.html>: il riferimento, in particolare, è alla sentenza della Corte di giustizia europea, in seduta plenaria del 27 novembre 2012, nella causa C-370/12. In essa si nega che il procedimento adottato, con contestuale modifica delle relative previsioni del Trattato, per l’adozione dello *“European Stability Mechanism”* (c.d. ESM), nonché lo stesso contenuto di quest’ultimo, possano mettere in pericolo, anche solo in linea teorica, la “certezza del diritto”.

Con ciò tralasciando a piè pari ogni preoccupazione sui diritti umani, pretesamente risolvibile sempre nell’ambito dei principi fondamentali “espressi” dei Trattati, aventi natura prettamente economico-fiscale: cioè la **stabilità dei prezzi, la stabilità finanziaria** (cioè la garanzia dei creditori finanziari), e la **forte competizione sul mercato**.

*“5. L’interrogativo di fondo è dunque di sapere se si potrà parlare di una Costituzione europea vera e propria solo quando sia espressione di una organizzazione politica caratterizzata da qualcosa di molto simile a quella che relativamente agli Stati nazionali siamo abituati a considerare la Sovranità, oppure se potremo considerare tale anche una Carta di diritti che sia espressione di una entità politica di fonte pattizia e quindi non originaria, bensì derivata dall’incontro di Sovranità che continuano a risiedere altrove, la quale possa servire da volano per la nascita di uno Stato federale caratterizzato da una Sovranità propria, che abbia come punto di riferimento il Popolo ed il cittadino europeo.”*

Anche questo quesito, nella brutalità delle politiche delle istituzioni UE-UEM, ha avuto risposta negativa: **nessuno Stato federale ha visto la sua nascita** e, anzi, la **Germania** e i suoi paesi satelliti, considerano tale prospettiva come **impraticabile**, non volendo in alcun modo sottoporsi ai costi di “solidarietà fiscale” che ciò comporterebbe. Il che chiarisce, senza ombra di dubbio, che le Costituzioni rimangono costantemente violate di fronte ad ogni forma di esercizio della politica monetaria e fiscale facente capo alle istituzioni UE-UEM, che negano radicalmente la prevalenza dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzioni.

*“6. In proposito ci sembra utile il paragone con la vicenda della moneta unica, l’Euro, muovendo dalla considerazione che fino ad un certo punto si era creduto che quello di battere moneta fosse espressione della Sovranità, anche se intesa con significati diversi a seconda delle varie epoche storiche, ma intesa nella sostanza come Potere supremo di una organizzazione politica su di un territorio. Se fossimo rimasti ancorati a questa concezione non avremmo avuto (ancora ?) la moneta unica ed il processo di integrazione europea avrebbe certamente segnato ancor più il passo.*

*La vicenda si è sviluppata invece in modo diverso, come tutti sappiamo, perché si è dato corso all’unificazione della moneta europea senza essere certi che essa potesse avere la stessa forza e la stessa credibilità che è stata propria delle monete nazionali.*

*La debolezza dell’euro manifestatasi in questi primi anni di vita rispetto alla divisa americana e la sua incapacità a fungere nel mercato internazionale da mezzo di scambio alternativo al dollaro, secondo molti dipende proprio dal fatto di non avere alle spalle uno Stato Sovrano che ne garantisca la credibilità, ma si è parimenti convinti che l’istituzione dell’euro abbia comunque segnato un “punto di non ritorno”, rendendo quanto meno irre-*

*versibile il processo di unificazione, nonché ad **innescare un circolo virtuoso, nella consapevolezza che l'unica strada per uscire dal guado è quella di andare avanti**. Sarebbe difatti disastroso, non solo per i Paesi che dovessero ritirarsi dalla moneta unica ma per l'intero sistema monetario del mondo occidentale, tornare alle monete nazionali, una volta che l'economia europea e mondiale si è già assestata intorno al sistema monetario unico. Questo punto di non ritorno rende irreversibile il processo di integrazione ed avvicina la meta di uno Stato federale avente caratteristiche analoghe a quella Sovranità che finora è stato patrimonio esclusivo degli Stati nazionali.*

Qui traspare la consapevolezza del “**salto nel buio**” dell'euro, ma dovendosi risalire al 2001, non era ancora chiaro, specialmente ai giuristi, come tale difetto genetico di fondamento della sovranità, avrebbe interferito irresistibilmente sui diritti fondamentali e sulla operatività stessa delle Costituzioni.

Il “punto di non ritorno”, asetticamente menzionato da Caianiello, cioè come registrazione di una opinione comune dei propugnatori dell'euro, a ben vedere, non è più tale se si fossero chiarite ai giuristi, da parte degli economisti, le ricadute della moneta unica sui diritti fondamentali. Ossia come questa, coi suoi vincoli di cambio, con la permanenza degli effetti dei tassi di cambio reale e con gli assurdi vincoli di indebitamento e di ammontare del debito, avrebbe implicato la riduzione a meramente eventuali dei compiti costituzionali statali di intervento a sostegno della società, nel perseguimento dei diritti fondamentali (lavoro, salute, istruzione, servizi pubblici).

*“7. **Trasponendo le stesse considerazioni al tema dei diritti umani-** che trovano espressione puntuale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 – sappiamo che in questa occasione **ci si è fermati ad una tappa meramente enunciativa**, rinviando al 2004 la decisione se sul se essa debba assumere il valore di Costituzione. Insomma, **per i diritti fondamentali non si è avuta (ancora?) la forza di fare quello che si è fatto per la moneta unica**, forse nel timore che il darle il valore di Costituzione avrebbe significato fin da ora un'implicita affermazione di Sovranità che ci avrebbe condotto a pochi passi dalla nascita di uno Stato federale: e di questo non tutti i Governi europei sono (ancora ?) convinti.*

*Il futuro dirà se questa battuta di arresto in omaggio alla Sovranità degli Stati nazionali possa definitivamente far ritenere chiusa la partita, **mentre sarebbe stato meglio dar vita subito, sia pur con una fonte pattizia, ad una Costituzione vera e propria avente come funzione essenziale la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'Unione, in vista dell'ingresso in essa di quei Paesi solo da poco restituiti alla democrazia ed alla libertà**”.*

Nel 2004, tuttavia, non si è proceduto a nessuna attribuzione di valore cogente al perseguimento dei diritti umani da parte dell'Unione, come abbiamo visto in base al chiarissimo enunciato, riduttivo e pilatesco, dell'art.6 TUE.

La sovranità degli Stati, nella stessa logica ineccepibile di Caianiello, per-



mane, ma le istituzioni UE-UEM la calpestando in base a puri rapporti di forza economica, sancita nella formula “**fiducia degli investitori esteri**” (derivante dall’applicazione radicale della dottrina della BCE indipendente e unica istituzione UEM realmente operativa).

Anzi, vicende come quella portoghese<sup>6</sup>, dove la Corte costituzionale ha, nel 2013, dichiarato l’illegittimità costituzionale di 4 misure finanziarie su 9, di quelle “recepte” dal memorandum di *austerity* imposto dalla “*trojka*” europea, subendo la reazione di aperto disappunto in dichiarazioni ufficiali della Commissione UE, dimostrano come questa permanente sovranità sia addirittura **avversata** senza mezzi termini da parte di **organismi privi di qualunque legittimazione a farlo**.

E l’inserimento del “pareggio di bilancio” in Costituzione da parte dell’Italia (e di altri, ma non della Germania!), ne è una conferma.

Si tratta della pratica e inavvertita disattivazione di gran parte della rimanente Sovranità costituzionale dello Stato, in base ad una **fonte, il c.d. “fiscal compact”, spuria, costituzionalmente illegittima** e persino, secondo l’analisi ineccepibile di **Giuseppe Guarino**, giuridicamente inefficace e incompatibile con gli stessi superiori trattati<sup>7</sup> UE, a cui si richiama contraddittoriamente (proprio affermando la propria operatività giuridica solo in quanto non in contrasto con le norme dei trattati precedentemente in vigore).

E se ne stanno accorgendo in molti, anche in Italia: l’ex presidente della Corte dei Conti, **Manin Carabba**, ha di recente affermato<sup>8</sup>: “*Considero **abnorme e inaccettabile che il principio del pareggio di bilancio debba prevalere su ogni diritto dei cittadini costituzionalmente garantito e sostengo l’esigenza di creare uno ‘statuto del welfare’ che stabilisca diritti e doveri per i cittadini e per i soggetti pubblici***”.

A seguire le limpide osservazioni anticipatrici di Caianiello, non ci sarebbe bisogno di alcun “Statuto” che ribadisca ciò che nella Costituzione sovrana è già chiaramente affermato: **basterebbe espungere il pareggio di bilancio, come norma di revisione costituzionale “illegittima”, in quanto contraria ai principi immutabili della Repubblica ai sensi degli artt. 139 e 11 Cost.**

## 2. La diversa sensibilità della Corte Costituzionale tedesca rispetto alla “Costruzione Europea”

Lo stesso art. 13 del c.d. *fiscal compact* – laddove si prevede un ruolo dei parlamenti nazionali nel coordinarsi con quello europeo, nell’ambito dell’at-

<sup>6</sup> Luciano Barra Caracciolo, in <http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/portogallo-i-danni-collaterali-e-la.html>.

<sup>7</sup> [Http://www.megachip.info/tematiche/legalita/9426-guarino-fiscal-compact-non-valido.html](http://www.megachip.info/tematiche/legalita/9426-guarino-fiscal-compact-non-valido.html).

<sup>8</sup> [Http://www.firstonline.info/a/2013/03/19/carabba-per-equilibrare-il-fiscal-compact-serve-1abb618f-c852-423a-8dab-b4a819a2f374](http://www.firstonline.info/a/2013/03/19/carabba-per-equilibrare-il-fiscal-compact-serve-1abb618f-c852-423a-8dab-b4a819a2f374).

tuazione degli obblighi di consolidamento fiscale rafforzati che esso ha introdotto – avrebbe ammesso un ruolo preventivo del Parlamento nel sindacare la compatibilità costituzionale del “pareggio” rispetto ai principi fondamentali ed ai diritti in essi racchiusi.

E, d'altra parte, è singolare come questa visione di perdurante legittimazione dei parlamenti a verificare che non si dia esecuzione a norme europee che comprimano, oltre i limiti consentiti, la Costituzione, sia comunemente sostenuta dalla Corte costituzionale tedesca, come insegnano le varie vicende relative prima al “meccanismo europeo di stabilità” (ESM) e poi all'*Outright Monetary Transaction* (OMT) della BCE.

La Corte tedesca ha compiuto affermazioni, prima e dopo il Trattato di Lisbona, che, come si potrà constatare, sono del tutto in linea con la qui condivisa analisi di Caianiello.

Citiamo lo studio di un ricercatore in materia di federalismo e diritto costituzionale, Giuseppe Martinico:<sup>9</sup>

*“Guardando alla giurisprudenza di alcune Corti Costituzionali – in primis della Bundesverfassungsgericht – Bvg- tedesca – si può subito riscontrare il già menzionato nesso fra la necessità di garantire un ruolo significativo nel processo di integrazione europea ai parlamenti nazionali e quella di rispettare la struttura costituzionale degli Stati membri.*

*Su una simile premessa si fondava la stessa famosa decisione Solange I, in cui il giudice tedesco si dichiarava competente a sorvegliare il processo di integrazione europea: “Fintanto che il processo di integrazione non sia progredito al punto che il Diritto europeo riceva un catalogo di diritti fondamentali decisi da un parlamento ed a validità (forza normativa) prestabilita, che sia adeguato in comparazione con il catalogo dei diritti fondamentali contenuti nella Legge Fondamentale” (cioè la Costituzione nazionale ndr.).*

*I pilastri su cui si basava l'assunto della Corte Costituzionale tedesca erano l'assenza di un catalogo di diritti e di un parlamento democraticamente eletto, elementi questi riconducibili all'essenza della più famosa definizione di Costituzione – separazione dei poteri e protezione dei diritti- in Europa: quella contenuta nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Era evidente in quelle parole una presa di posizione circa la superiorità del modello costituzionale statale sul processo integrativo, come le considerazioni fatte dalla Corte tedesca sul deficit democratico sovranazionale dimostrano:*

*The Community still lacks a democratically legitimated parliament directly elected by general suffrage which possesses legislative powers and to*

<sup>9</sup>“L'art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo dei parlamenti nel sistema multilivello”, pag. 41 ss., in [http://www.iai.it/pdf/Quaderni/iaiq\\_05.pdf](http://www.iai.it/pdf/Quaderni/iaiq_05.pdf).



*which the Community organs empowered to legislate are fully responsible on a political level.*

**Solange I** rappresentava, del resto, una reazione a distanza alla pronuncia *Internationale Handelsgesellschaft* (C-11/70) in cui la Corte di giustizia non aveva ammesso deroghe, nemmeno dettate dai principi costituzionali nazionali, all’uniforme applicazione del principio del primato: le corti costituzionali nazionali hanno risposto ponendo il veto dei diritti fondamentali (si pensi anche alla fondamentale sentenza 183/1973 della Corte Costituzionale italiana, sul rapporto fra fonti sovranazionali e nazionali).

**In questa costruzione, secondo la Corte Costituzionale tedesca, i parlamenti nazionali (specie, ovviamente, il tedesco) hanno un ruolo cruciale, garantendo e dovendo vigilare sulla democraticità del processo di integrazione, sfruttando le garanzie riconosciute dal diritto europeo.**

Tutte queste garanzie sono state richiamate ripetutamente anche dalla Corte Costituzionale tedesca nelle sentenze successive al “**Lissabon Urteil**”.

In questa ormai famosa sentenza del 30 giugno 2009, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sui ricorsi avverso la ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania. La Corte, con una sentenza particolarmente elaborata, ha riconosciuto la generale compatibilità del sistema introdotto, appunto, dal Trattato di Lisbona, con i principi costituzionali nazionali. Tuttavia ha rilevato l’incompatibilità con la Legge fondamentale tedesca della c.d. “legge di estensione”, volta a disciplinare il ruolo di *Bundestag* e *Bundesrat* con riguardo ai poteri ad essi riconosciuti alla luce del Trattato medesimo. Il ragionamento della Corte di *Karlsruhe* si è fondato sul fatto che tale legge non aveva previsto un sufficiente controllo del Parlamento tedesco, né sul governo nazionale, né sulle istituzioni dell’Unione.

Si è così voluto ribadire che la stessa legittimazione del processo integrativo dipende dai parlamenti nazionali e dal loro rigoroso apprezzamento della “struttura interna” della Costituzione sempre nazionale. Si tratta, in sostanza, di una chiara riaffermazione, *ex parte* tedesca, della propria sovranità nazionale: col paradosso, che la Germania utilizza la propria influenza dominante sulle istituzioni UEM per negare quella stessa legittimazione costituzionale alla sovranità agli altri paesi membri.

Le enunciazioni della Corte Costituzionale tedesca sul loro ruolo nella “struttura costituzionale” nazionale, vanno intese insieme al tentativo di specificare cosa si intenda per “**identità nazionale**”, un parametro che ritroviamo **nell’art. 4.2 del Trattato sull’Unione europea**, posto in termini non solo di “rispetto della...eguaglianza” tra Stati aderenti, ma anche della loro “*identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale*”.

Un precetto fondamentale racchiuso nel Trattato stesso che consente un’ampia serie di riserve, allorché entri in gioco l’insieme di valori che carat-

terizzano la comunità di uno Stato aderente, specie in rapporto alla intensità con cui, dalla sede “europea”, si interviene su aspetti costitutivi della stessa sovranità statale come quelli monetario e fiscale. Ma **una clausola che in Italia pare del tutto dimenticata** nel suo potenziale di attivazione dei limiti costituzionali di fronte all’irrompere dei vincoli “europei”. Al contrario, in Germania, con le pronunce del *Bundesverfassungsgericht*, **si è colta nella sua pienezza** la necessità di proteggere quella “identità nazionale” insita nella propria struttura fondamentale, politica, economica e, soprattutto, costituzionale.

### 3. Come e perché l’euro sottrae la sovranità popolare democratica oltre i limiti consentiti dalla Costituzione

Alla luce della “lezione” di Caianiello, come rafforzata (*ex post*) dalla posizione di Guarino sul *fiscal compact*, si pone l’esigenza di non farsi coinvolgere nel reliquiario “europeista” della razionalità defunta, salvaguardando la Costituzione e l’impianto stesso della democrazia e del benessere della Nazione. Occorre allora rammentare alcuni punti focali.

Riassumendo. Il processo Costituente democratico, “*in rerum natura*”, presuppone **una comunità che, per le caratteristiche etno-culturali ora dette, possa definirsi “popolo”**. Altrimenti, **non sarà possibile quell’accordo iniziale indispensabile** a stabilizzare un processo costituente, e meno che mai una democrazia, che nasce dalla **autoidentificazione degli individui nella comunità** che dà luogo al fatto genetico della Costituzione e, quindi, della sovranità popolare.

In questo ragionamento, come si vede, **non è necessario immettere il concetto di Stato**: perché, in effetti, oggi **questo concetto trascolora**, nella *communis opinio* delle nazioni civili (cioè nell’ambito del diritto internazionale generale, storicamente prevalente), **in quello di democrazia costituzionale**, cioè che si concretizza, in un forma sacralizzata da una Carta scritta e considerata fonte di diritto superiore ad ogni altra. Cioè fonte di *jus*, nel senso sostanziale di regola che persegue la giustizia, identificata nella effettiva realizzazione dei diritti fondamentali, che includono sia quelli **di libertà** (negativi) che quelli **sociali**, di benessere-*welfare* (che hanno contenuto di pretesa positiva).

Quindi **attaccare** il concetto di Stato, nella sua accezione di **Stato-nazione**, e sulla base della sua definizione *Hegelian*a e *Hobbesiana*, è un **problema mal posto**. Di più, è un falso problema. Perché **proprio per superare (riuscendovi) questo concetto di Stato**, capace di prevaricare gli individui in nome del concetto astratto di Nazione, strumentalizzato da una classe governante non democratica, **sono nate le moderne democrazie costituzionali**.

Ma, come abbiamo visto, queste presuppongono il sub-strato sociale di un popolo in cui, gli individui viventi su qualsiasi estensione di territorio, si autoidentifichino.

La moderna democrazia costituzionale implica altresì che gli interessi materiali di questo popolo siano espressamente perseguiti da una Carta scritta che riconosca non solo gli stessi diritti formali ad ogni individuo, ma che impegni l'organizzazione (lo Stato di diritto democratico), che nasce da tale Costituzione, a renderne l'esercizio concretamente uguale per ciascun individuo. Cioè un'organizzazione che persegua la **eguaglianza sostanziale**, senza eccezione, di tutti gli individui, a prescindere dalla specifica parte del territorio, proprio della comunità, in cui essi vivano.

Perché allora **l'Europa non può essere un punto di riferimento** attuale e concreto non tanto della sovranità statale, quanto **della identità democratica degli individui che sono soggetti oggi alle sue regole**.

È evidente: perché **NESSUNA delle condizioni indicate che tutelano la democrazia si è ancora realizzata**. Ma non solo: perché i **trattati di diritto internazionale** che concretizzano la soggettività politica dell'Europa, **non contengono neppure la citazione dell'identità sovrana di un popolo**, non registrandosi alcun pronunciamento sociologico e storico degli individui viventi sul territorio Europa in tali sensi. Né, per altro verso, si è mai registrato un “moto” culturale di tale portata da dar luogo a quel potere primario di natura Costituente che possa far ipotizzare la nascita, e poi la volontà, di un presunto “popolo europeo”.

Chiara conseguenza e conferma di ciò, sta nel fatto che, mancato il potere popolare costituente come fatto fondativo storico, sociale e culturale, manca la stessa enunciazione sostanziale della democrazia costituzionale, nel senso “contemporaneo”, qui ampiamente precisato. **E infatti, il Trattato istitutivo dell'UE non contiene alcuna enunciazione di tale priorità dello jus, del benessere e dei diritti fondamentali del (presunto) popolo europeo**, nei termini attivi e inderogabili che contraddistinguono le Costituzioni democratiche.

Insomma, si può sostenere tutta la tensione idealistica di questo mondo, ma semplicemente non si può affermare la prevalenza di **un'Europa che, come democrazia costituzionale, non c'è**. Forse ci sarà. Ma ora non esiste.

Quello che oggi c'è, non ha nulla a che vedere con la democrazia costituzionale, e per inventare una tale caratteristica dell'Europa, non basta individuare, in negativo, un obiettivo che è comunque perseguito dalle attuali democrazie costituzionali europee.

Questo obiettivo in negativo, questo **nemico immaginario**, lo Stato nazionalista, è già superato, è già un **residuo del passato che i popoli hanno**, almeno nel continente europeo, **respinto**.

E basta leggersi gli enunciati delle Costituzioni. E in particolare di quella italiana (art. 1, 3, 4, 5 e 10 Cost.).